



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 112-1/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna FASAN

presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

giudice relatore

dott. Gianmarco CALIENNO

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra DANIA DRUSIN (DRSDNA68C42L483B), residente a San Giovanni al Natisone (Udine), in via G.B. Donato n. 5, su domanda della stessa debitrice;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la debitrice residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) la debitrice è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto esercente la professione di geometra; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza della debitrice da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 234.928,53, la sig.ra Drusin: α. percepisce un reddito professionale medio di circa € 1.900,00 al mese, al netto delle imposte e delle spese per l'attività



professionale (pag. 14 della relazione del gestore), con il quale deve far fronte a spese di mantenimento indicate nel ricorso nell'importo mensile di € 1.343,00 - β. non è proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato, è titolare di due conti correnti bancari con giacenza irrisoria e di una Carta Postepay il cui saldo, al 7.10.2024, era inferiore ad € 100,00;

rilevato che nella relazione del gestore della crisi si evidenzia che la sig.ra Drusin, pur priva di beni, può ed intende porre a disposizione dei creditori una quota del proprio reddito professionale, indicata in € 500,00 mensili;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del dott. Guglielmo Umberto Angioni, gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dalla ricorrente in ordine alle spese per la produzione del reddito e a quelle di mantenimento;

rilevato che il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:



- dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra DANIA DRUSIN (DRSDNA68C42L483B), residente a San Giovanni al Natisone (Udine), in via G.B. Donato n. 5;
- nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
- nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Guglielmo Umberto Angioni (NGNGLL73P08F205C), con studio a Udine, Viale Duodo n. 74/2;
- ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;
- manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata alla debitrice e comunicata al liquidatore;
- dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 12 dicembre 2024.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan

